



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Assunto il 31/05/2024

Numero Registro Dipartimento 83

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7548 DEL 31/05/2024

Oggetto: Art. 24 legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 –Preso d’atto Relazione di Consistenza dello stato attuale dei luoghi e Approvazione del Piano di Coltura e Conservazione ex art 54 Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n. 3267 –Comune di Mesoraca (KR)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO,

- il D.Lgs 04/06/1977 n.143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione e Vincolo Forestale;
- la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la L.R.n.6del23aprile2021conlaquale:“L’Unità Operativa Autonoma “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali”;
- la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha preso atto “che l'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita presso il “Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, con l'art.4 della L.R. n. 6/2021 “al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati” – è assimilata alle strutture dipartimentali”;
- la Deliberazione n. 665 del 14/12/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022 n.3 e ss mm ii ”;
- la Deliberazione n. 759 del 28 dicembre 2023 con la quale la Giunta Regionale ha individuato l'Ing. Domenico Maria Pallaria per il conferimento dell'incarico di Dirigente Reggente dell'UOA;
- il D.P.G.R.n.103del28dicembre2023conilqualeèstatoconferitoall'Ing.Domenico Maria Pallaria l'incarico di Reggenza dell'UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”;
- la DGR n.297del23/06/2023,con la quale la Dirigente Dott.ssa Consolata Loddo è stata assegnata all'UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”;
- il decreto. n. 9386 del 03/07/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore 1 “Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e controlli PSR” dell'UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” alla Dott.ssa Consolata LODDO;
- L'atto prot n°44952del23/01/2024con il quale la dott.ssa Barbara Bruno viene nominata Responsabile del procedimento per l'area provinciale di Catanzaro;
- la Legge Regionale n.34 del 2002 es.m.i.e ritenuta la propria competenza;
- la D.G.R.n.267/2008recante:*“assunzione da parte della Regione Calabria della delega, a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla gestione del vincolo idrogeologico;*

VISTI,

- il R.D. 30.12.1923 n.3267 e il R.D. 16.05.1926 n.1126;
- il D.P.R. n.11/1972 e il D.P.R. n. 616/1977;
- il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227;
- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 e ss.mm.ii “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”;
- le P.M.P.F. allegate alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. 218, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 maggio 2014;
- il Regolamento Regionale n. 9/2015 relativo alla “Gestione dei boschi governati a Ceduo in Calabria”;
- il D. Lgs. 03 Aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- il Regolamento Regionale n.4/2024;

DATO ATTO CHE

- la L.R. n.43/2016 all'art.17 dispone(modifiche alla L.R. 45/2012);
- l'art.24 della L.R. 45/2012al comma2 è così modificato:
- comma1, le parole: "con le modalità stabilite dai regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";
- comma6, sono soppresse le parole "come previsto nei regolamenti";
- l'art. 5 della Legge Regionale n. 45 del 12/10/2012 al punto 4 dispone: la Regione nelle more della redazione e dell'attuazione dei regolamenti, applica, con riferimento all'intero territorio regionale, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale(P.M.P.F.) approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 218 s.m.i.;
- l'art.24 della Legge Regionale n. 45del 12/10/2012e l'art.4bis delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, dispongono che i rimboschimenti effettuati con fondi pubblici e riconsegnati al proprietario e soggetti al vincolo di cui all'art. 54 del RD 3267/23,sono governati e trattati secondo il Piano di Coltura e di Conservazione;
- la L.R. n.15/92 ss.mm.ii."Disciplina dei beni di proprietà della Regione";

CONSIDERATO CHE

- Calabria Verde, ai sensi dell'art.24s.m.i. della L.R.45/12, con nota 1634 del 31/01/2022 ha avviato la procedura di riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea di superficie catastale complessiva di Ha 578.35.87, rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione, di cui Ha 276.29.92 effettivamente occupata;
- ai fini della riconsegna agli aventi titolo, per gli effetti dell'art.69 del R.D.1126/26, dei terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino montano Fiumi "Crocchio e Tacina", in agro del Comune di Mesoraca ai Fogli di mappa n. 4,5,6,9,10,14,15,16,17,21,27,29,34 particelle varie, attualmente tenute in occupazione temporanea da Calabria Verde, è necessario approvare apposito Piano di Coltura e Conservazione;
- i preposti uffici di Calabria Verde, per le aree rimboschite hanno redatto progetto di restituzione e Piano di Coltura e Conservazione ai sensi degli artt.53 e 54 del RD3267/23 acquisito agli atti al prot. n. 1631 del 30/01/2022
- i preposti funzionari della Regione Calabria hanno proceduto alla verifica di Consistenza dello Stato attuale e redatto Relazione sullo Stato dei luoghi con Piano di Coltura e Conservazione come da Verbale redatto in data 24/04/2024 acquisito agli atti con nota Prot. 301219 del 02/05/2024;
- il Piano di Coltura e Conservazione è stato redatto secondo gli indirizzi del Piano Forestale Regionale e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;
- che con nota prot. n. 213949 del 21/03/2024, gli atti sono stati depositati presso l'ufficio messi del Comune di Mesoraca e sono stati pubblicati per giorni quindici consecutivi, dal 21/03/2024 al 05/04/2024 senza opposizione alcuna;

ATTESO CHE l'art. 102 del Regolamento 4/2024 di attuazione della legge 12 ottobre n. 45 (pubblicato sul BURC al n. 89 del 30/04/2024) dispone:

- comma 1 "Per i procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché il Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in Calabria 10 giugno 2015, n. 9
- comma 2 "Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa regionale, nazionale e dell'Unione Europea vigente in materia"

RITENUTO,pertanto, di dover prendere atto della Relazione finale sullo stato dei luoghi rubricata al prot.n. 352152 del27/05/2024 e approvare il relativo Piano di Coltura e Conservazione rubricato al. prot.

n.322461 del 13/05/2024 e allegato al presente atto, al fine di definire un criterio di pianificazione forestale a cui assoggettare terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico Fiumi "Crocchio e Tacina", in agro del Comune di Mesoraca, ai Fogli di mappa n. 4,5,6,9,10,14,15,16,17,21,27,29,34 particelle varie di superficie catastale complessiva di ha 578.35.87 attualmente tenute in occupazione temporanea da Calabria Verde, per una superficie di ha276.29.92, di cui Ha 275.53.16 da restituire;

DATO ATTO CHE il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 2 maggio 2023.

PRESO ATTO CHE il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento Dr.ssa Barbara Bruno, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio - procedimentale.

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa parte, riportate e trascritte:

1. **DI PRENDERE ATTO** della Relazione finale di Consistenza Stato Attuale rubricata al prot. n. 352152 del 27/05/2024 allegata al presente atto (**Allegato 1**), i cui documenti originali sono in atti presso questo settore Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali e Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020- U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo;
2. **DI PROCEDERE** all'approvazione del Piano di Coltura e Conservazione rubricato al. prot. n.322461 del 13/05/2024 allegato al presente atto (**Allegato 2**), al fine di definire un criterio di pianificazione forestale, a cui assoggettare i terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico Fiumi "Crocchio e Tacina", in agro del Comune di Mesoraca (KR) ai Fogli di mappa n. 4,5,6,9,10,14,15,16,17,21,27,29,34, particelle varie di superficie catastale complessiva di Ha 578.35.87 località Varie attualmente tenute in occupazione temporanea da Azienda Calabria Verde, di cui Ha 275.53.16 da restituire;
3. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a cura dell'U.O.A, all'Ente occupante ai fini della riconsegna ai legittimi proprietari, nonché al Comune di Mesoraca (KR) anche ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune medesimo;
4. **DIPROVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs.14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Barbara Bruno

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CONSOLATA LODDO

(con firma digitale)



PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

dei terreni assicurati e redditizi oggetto di opere di sistemazione idraulico forestale e di rimboschimenti realizzati con finanziamento o contributo finanziario pubblico a totale carico dello Stato e della Regione

Provincia di Crotone;

Comune Mesoraca

<i>Foglio di mappa</i>	<i>Part.lla</i>
4	24
5	4
6	2
9	91,92,153,156,128,132,133,139,140,141
10	5,102,103,104,105,19,35,55,56,57,58
14	31,64,65
15	41,45,46,47,48,3,4,6,62,63,42,49,50,51,13,14,15,52,53,54,55,56,43,57,58,59,60,61,18,23,24,65,66,37,40
16	55
17	3,5,6,8,11,12,13,18,24,25,36,37,71
21	1,710,712,713,714,715,716,796,147,717,718,783,133,269,
27	11,25,52,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,30,31,32
29	8,43,44
34	6,11,24,25,26,31,32

Superficie Occupata di ha 275.53.16

Proprietà: "VARIE"

Località: "VARIE"

Bacino Montano: Fiumi "CROCCHIO e TACINA".

1. PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

Prescritto a termini dell'art. 54 del R.D. 3267/23 ed art. 67 del R.D. 16.05.26 n.1126 dei rimboschimenti e rinfoltimenti, costituiti su terreni di cui ai mappali riportati nella susseguente Tabella N.1, per una superficie catastale occupata complessiva di **Ha 275.53.16, tenuti in occupazione temporanea dall'Azienda Calabria Verde, effettuati nell'ambito del Bacino Idrografico "Fiumi CROCCHIO e TACINA", in località "Varie" in territorio del comune di MESORACA [KR]**, costituiti da pascoli nudi o cespugliati, da terreni seminativi abbandonati, da terreni marginali e di versante, realizzati GRAZIE ALL'EX Legge Speciale Calabria **tra gli anni 1951 e 1972, poi affidate all'ex Ufficio Provinciale Lavori Forestali di Catanzaro, dal 1995 all'A.Fo.R. Ufficio Periferico di Crotone.**

Tabella N° 1

Elenco Terreni con Uso del Suolo

ai sensi dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 da restituire ai sensi dell'art. 68 del R.D. 1126/26 e da assoggettare a **Piano di Coltura e Conservazione** ex art. 54 R.D.D. 3267/23;

FG.	P.ta	Superficie catastale da visure Ha, are, ca	Pino laricio, Douglasia Ha, are, ca	Pini mediterranei Ha, are, ca	Bosco di Latifoglie (faggio, quercia, castagno) Ha, are, ca	Aree a vegetazione arbustiva e/o erbacea Ha, are, ca	Boschi misti di conifere e latifoglie Ha, are, ca	Superfici investite a colture agricole Ha, are, ca	Tare, Fabbricati, Strade Ha, are, ca
4	24 ex 22	36.66.52					26.66.52		
5	4 ex 1	120.08.88					120.08.88		
6	2	111.19.20	16.00.00				92.49.20		
9	91 ex 31	00.65.40			00.65.40				
9	92 ex 31	01.37.80			01.37.80				
9	153 ex 43	01.40.00			01.40.00				
9	156 ex 43	00.53.12			00.53.12				
9	128 ex 52	02.50.00					02.50.00		
9	132 ex 52	01.36.40					01.36.40		
9	133 ex 52	01.07.40					01.07.40		
9	139 ex 52	01.32.54					01.32.54		
9	140 ex 52	01.21.00					01.21.00		
9	141 ex 52	01.29.60					01.29.60		
10	5	00.41.50						00.41.50	
10	102	00.01.70						00.01.70	
10	103	00.02.00						00.02.00	
10	104	00.17.40						00.17.40	
10	105	00.11.40						00.11.40	
10	19	00.01.00							00.01.00
10	35	09.98.00			09.98.00				
10	55	03.81.40			03.41.40	00.40.00			
10	56	10.66.40		01.20.00	08.36.40	01.10.00			
10	57	06.67.00			01.80.00	04.87.00			
10	58	16.15.70			15.55.70	00.60.00			
14	31	02.49.20			02.49.20				
14	64	00.77.20			00.77.20				
14	65	00.62.80			00.62.80				
15	41 ex 1	12.57.40	03.50.00		09.07.40				
15	45 ex 1	00.72.20	00.50.00			00.22.20			
15	46 ex 1	00.06.00					00.06.00		
15	47 ex 1	00.25.00					00.25.00		
15	48 ex 1	00.35.00					00.35.00		
15	3	04.60.20				03.60.20	01.00.00		
15	4	07.66.60					07.66.60		
15	6	01.19.20				00.09.20	01.10.00		

FG.	P.ta	Superficie catastale da visure Ha, are, ca	Pino laricio, Douglasia Ha, are, ca	Pini mediterranei Ha, are, ca	Bosco di Latifoglie (faggio, quercia, castagno) Ha, are, ca	Aree a vegetazione arbustiva e/o erbacea Ha, are, ca	Boschi misti di conifere e latifoglie Ha, are, ca	Superfici investite a colture agricole Ha, are, ca	Tare, Fabbricati, Strade Ha, are, ca
15	62 ex 11	02.42.61			01.50.00	00.92.61			
15	63 ex 11	00.00.69							00.00.69
15	42 ex 12	02.56.60					02.56.60		
15	49 ex 12	00.01.50					00.01.50		
15	50 ex 12	00.24.50					00.24.50		
15	51 ex 12	00.30.70					00.30.70		
15	13	09.26.70					09.26.70		
15	14	00.40.30					00.40.30		
15	15	00.37.70					00.37.70		
15	52 ex 16	01.60.00					01.60.00		
15	53 ex 16	01.60.00					01.60.00		
15	54 ex 16	01.60.00					01.60.00		
15	55 ex 16	01.60.00					01.60.00		
15	56 ex 16	01.74.70					01.74.70		
15	43 ex 17	01.90.80					01.90.80		
15	57 ex 17	00.54.00					00.54.00		
15	58 ex 17	00.35.00					00.35.00		
15	59 ex 17	00.23.50					00.23.50		
15	60 ex 17	00.55.00					00.55.00		
15	61 ex 17	00.49.40					00.49.40		
15	18	07.39.10					07.39.10		
15	23	01.54.10			01.54.10				
15	24	02.77.90			02.77.90				
15	65 ex 25	00.10.80			00.10.80				
15	66 ex 25	00.04.60			00.04.60				
15	37	00.71.30			00.71.30				
15	40	00.27.10			00.27.10				
16	55	00.79.00				00.79.00			
17	3	00.39.50		00.39.50					
17	5	00.23.00		00.23.00					
17	6	00.09.90		00.09.90					
17	8	01.64.90				01.64.90			
17	11	00.69.30				00.69.30			
17	12	01.35.40				01.35.40			
17	13	00.09.80				00.09.80			
17	18	00.66.00				00.66.00			
17	24	02.16.30				02.16.30			
17	25	00.15.90				00.15.90			
17	36	00.73.40				00.73.40			
17	37	00.56.90				00.56.90			
17	71	02.29.60				02.29.60			
21	1	07.26.70			03.20.00	04.06.70			
21	710 ex 5	02.88.29			02.88.29				
21	712 ex 5	00.38.00				00.38.00			
21	713 ex 5	02.20.00			02.20.00				
21	714 ex 5	00.11.46			00.11.46				
21	715 ex 5	00.10.35			00.10.35				
21	716 ex 5	01.50.70			01.50.70				
21	796 ex 711	01.84.16			01.84.16				
21	147	01.10.40			01.10.40				
21	717 ex 238	00.31.80			00.31.80				
21	718 ex 238	01.00.00			01.00.00				
21	783 ex 148	00.57.70			00.57.70				

FG.	P.ta	Superficie catastale da visure Ha, are,ca	Pino laricio, Douglasia Ha, are,ca	Pini mediterranei Ha, are,ca	Bosco di Latifoglie (faggio, quercia, castagno) Ha, are,ca	Aree a vegetazione arbustiva e/o erbacea Ha, are,ca	Boschi misti di conifere e latifoglie Ha, are,ca	Superfici investite a colture agricole Ha, are,ca	Tare, Fabbricati, Strade Ha, are,ca
21	133	00.00.55							00.00.55
21	269	00.89.00			00.89.00				
27	11	00.58.00			00.58.00				
27	25	69.71.60			69.71.60				
27	52 ex 29	00.54.40			00.54.40				
27	69 ex 29	01.14.00					01.14.00		
27	70 ex 29	00.76.60					00.76.60		
27	71 ex 29	00.47.89			00.47.89				
27	72 ex 29	00.17.70					00.17.70		
27	73 ex 29	00.02.84			00.02.84				
27	74 ex 29	00.11.97			00.11.97				
27	75 ex 29	00.31.15			00.31.15				
27	76 ex 29	00.00.55							00.00.55
27	77 ex 29	00.47.74			00.47.74				
27	78 ex 29	00.01.86			00.01.86				
27	79 ex 29	00.50.48			00.50.48				
27	80 ex 29	00.18.32			00.18.32				
27	30	01.25.80					01.25.80		
27	31	32.99.00					32.99.00		
27	32	01.18.70					01.18.70		
29	8	08.10.40			08.10.40				
29	43	01.50.70			01.50.70				
29	44	01.50.70			01.50.70				
34	6	02.23.20					02.23.20		
34	11	10.16.50				01.80.00	08.36.50		
34	24	02.88.60					02.88.60		
34	25	01.11.30					01.11.30		
34	26	06.00.00			04.50.00	01.50.00			
34	31	00.74.80					00.74.80		
34	32	00.82.30					00.82.30		

2. PRESCRIZIONI

I proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori dei terreni a qualunque titolo interessati, dovranno proteggere, governare e trattare i neo boschi realizzati e le formazioni boschive costituite e collaudate, tenendo conto di quanto stabilito dal Piano Forestale Regionale 2014/2020, approvato con D.G.R. n. 274 del 30/06/2017 e dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, approvate con D.G.R. 20 maggio 2011 pubblicate sul BUR del 13 Luglio 2011 Regolamento Regionale n. 9 del 10.06.2015 e successive modifiche e integrazioni. Dovranno altresì ottemperare a quanto disposto nei seguenti articoli:

1. Tipologia, struttura e stato dei luoghi

Il soprassuolo forestale di cui al sopralluogo in data 24/04/2024, è radicato sui terreni da restituire nel Comune di MESORACA (KR), Località "Varie" della superficie complessiva di 275.53.16 Ha

Esso valutato nell'insieme, risulta essere costituito da formazioni artificiali governate ad alto fusto a struttura para-coetanea, caratterizzato da conifere quali il pino laricio e altre varietà del genere Pinus, e da latifoglie quali il castagno, il faggio, il cerro. Oltre ai rimboschimenti, sono presenti formazioni naturali a macchia mediterranea e formazioni di Pino ed Eucalipto.

Tipologie culturali del soprassuolo forestale oggetto della resituzione Comune di Mesoraca	
Rimboschimenti di conifere	
Pino laricio, Douglasia	3%
Pino Marittimo, Pino mediterraneo	0,30%
Boschi di latifoglie (faggio, castagno, quercia)	29%
Aree a vegetazione arbustiva e/o erbacea	5%
Boschi misti di conifere e latifoglie	60%
Superfici investite a colture agricole	2,40%
Tare, Fabbricati, Strade	0,10%

2. Governo e trattamento delle singole tipologie culturali

- 2.1. Nella fustaia in ordine di maggior presenza, pino laricio, in relazione alle diverse densità del soprassuolo ed ai parametri dendrometrici riscontrati, tra l'attualità e fino ai tagli culturali di rinnovazione a maturità e non prima dei 60 anni, saranno consentiti tagli di diradamento (o l'eliminazione di piante danneggiate da avversità meteoriche, dalle intemperie e da altri tipi di danni come ad esempio attacchi parassitari) con intervalli di almeno 10 anni, esclusivamente a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate e soprannumerarie per eccessiva densità.
Nei rimboschimenti di età inferiore a 30 anni, ogni intervento intercalare non deve interessare più del 15% dell'area basimetrica. Per i successivi diradamenti e fino a 60 anni di età non deve essere prelevato più del 20% dell'area basimetrica.
- 2.2. In prossimità della maturità a un'età dei soprassuoli non inferiore a 60 anni, i tagli culturali di rinnovazione devono essere effettuati secondo quanto prescritto dall'art. 48 comma 8 delle PMPF in vigore in Calabria nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5 comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012.
Prevalentemente per le formazioni naturali, in ogni caso, sarà necessario eseguire e riportare il calcolo della provvigione media presente.
- 2.3. Nelle fustaie si interviene con criteri culturali a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate, soprannumerarie per eccessiva densità e mature in funzione della struttura e consistenza del soprassuolo in modo da favorire la stabilità complessiva, assicurare il saggio annuo di utilizzazione nel rispetto dei livelli di provvigione minimale, secondo quanto previsto ai punti successivi.
- 2.4. I tagli culturali dovranno essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità, attraverso la mescolanza delle specie e l'insediamento e lo sviluppo delle latifoglie autoctone nei popolamenti di conifere, garantendo nel contempo, la conservazione del suolo.
- 2.5. Affinché si possa intervenire mediante i tagli culturali di rinnovazione, occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento prima e dopo il taglio sia superiore alla provvigione minimale di m³ 250/ha, nel caso dei popolamenti di

Pino laricio, Douglasia, Abete bianco, popolamenti di latifoglie e popolamenti di cerro o a prevalenza di cerro.

- 2.6. Nei popolamenti di pini mediterranei, è necessario che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento, prima e dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minimale di m³ 150/ha.
- 2.7. Nei popolamenti di faggio o a prevalenza di faggio, popolamenti misti di conifere e latifoglie, è necessario che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento, prima e dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minimale di m³ 350/ha.
- 2.8. I tagli colturali di rinnovazione devono essere effettuati, a scelta per "piccoli gruppi", in modo da creare vuoti di vegetazione arborea, uguali e/o inferiori a 200 m², con un'età non inferiore a 60 anni. La ripresa non può superare il saggio annuo di utilizzazione di cui all'48 comma 8 delle PMPF in vigore in Calabria nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5 comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012.
- 2.9. Nei tagli colturali di rinnovazione, a prescindere dalle caratteristiche del popolamento, il prelievo verrà applicato in base all'entità della provvigione, come riportato nel seguente quadro sinottico:

Provvigione	Prelievo
≥ 80% di quella minimale	≤ 25 % della massa
≥ 60% < 80% di quella minimale	≤ 20 % della massa
≥ 40% < 60% di quella minimale	≤ 15 % della massa
≥ 20% < 40% di quella minimale	≤ 10 % della massa

Il prelievo può essere superiore al 25% della massa legnosa presente, in situazioni di elevata fertilità stazionale o in boschi con accumulo di provvigione [superiore all'80%], a seguito di utilizzazioni non effettuate in tempi trascorsi.

- 2.10. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato, in applicazione del disposto art. 19 delle PMPF in vigore in Calabria nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5 comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012.
- 2.11. Nel boschi governati a fustaia gli interventi devono essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco e in ogni caso dovranno essere applicate le norme di salvaguardia della biodiversità preservando al taglio: le specie forestali sporadiche che si presentano nei popolamenti allo stato isolato [quali: castagno, orniello, ciliegio selvatico e leccio]; almeno n. 2 alberi per ettaro a invecchiamento indefinito, scelti tra quelli di maggior diametro e sviluppo; almeno n. 8 piante morte di piccole dimensioni per ettaro, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o di incendio; eventuali alberi monumentali di pregio.
- 2.12. Nelle fustaie con provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti dal Regolamento, dovrà essere rilasciato, altresì n.1 albero morto di grandi dimensioni ogni 2 ha e gli alberi che presentano cavità utilizzate come sito di nidificazione e rifugio per la fauna selvatica. Inoltre, nell'eventualità che si rilevi la presenza di siti di nidificazione di specie ornitiche o della fauna è fatto obbligo rilasciare le piante ospitanti il nido e tutto il soprassuolo vegetale intorno ad esse per un raggio di 20 mt in cui non devono essere effettuati sfolli o diradamenti anche del piano sottoposto.
- 2.13. Ove le conifere si trovino consociate con le latifoglie, fermo restando il tipo di governo a fustaia, come criterio generale, varrà il principio di mantenimento del bosco misto, favorendo la rinnovazione delle latifoglie all'interno delle pinete. In ogni caso si favorirà la diffusione delle specie che meglio si adatteranno alle condizioni pedoclimatiche della stazione e che mostreranno, nel tempo, la tendenza a rinnovarsi per via naturale.

- 2.14. Nelle aree maggiormente soggette a rischio idrogeologico, l'esbosco dovrà essere effettuato con sistemi poco impattanti sul suolo e la regimazione delle acque, quali canalette e risine, mini gru a cavo o altri sistemi atti a evitare un'eccessiva rottura del cotico erboso, l'asportazione della lettiera e il sentieramento, al fine di prevenire l'innescio di fenomeni di dissesto.
- 2.15. Sui versanti soggetti a rotolamento massi e incombenti sulle principali vie di comunicazione, dovrà essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 mt nella porzione inferiore della pendice.
- 2.16. Per i popolamenti di neoformazione, con diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, può essere richiesto il taglio per il relativo governo a ceduo, previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale. Questo valuterà comunque la forma di governo più opportuna in funzione delle condizioni stazionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo.
- 2.17. Il trattamento nelle formazioni di latifoglie governate a ceduo, salvato il disposto art. 23 tutela della biodiversità delle PMPF vigenti in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n.45, Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale n.45/2012, dovrà essere uniformato alle disposizioni dettate dal Regolamento Regionale n. 9 del 10.06.2015 e seguenti, secondo gli indirizzi forniti dal Piano Forestale Regionale. Il trattamento dei soprassuoli transitori di cui al capo IV Norme per i boschi governati a fustaia delle PMPF dovrà essere uniformato alle disposizioni dettate dall'art. 51.
- 2.18. Per i popolamenti puri di eucalitteti, si prevede il governo a ceduo e il taglio di prima ceduzione è equiparato al taglio di un ceduo.
- 2.19. L'esbosco del legname deve farsi per strade, piste, stradelli di esbosco e sentieri esistenti ovvero su risine, fili a sbalzo, a dorso di animali, evitando il rotolamento e lo strascico dei materiali nelle parti di bosco di recente utilizzazione già in via di rinnovazione; i fili a sbalzo e le risine devono essere fissati su piante destinate al taglio o su rocce idonee allo scopo.
- 2.20. Nelle aree a roccia affiorata, crinali molto accentuati e/o di forra di norma è vietato qualsiasi intervento di taglio. Può essere valutata, la possibilità di eseguire interventi ove coerenti con le vigenti disposizioni in materia diretti alla tutela fitopatologia del bosco e in quelle località in cui si verificano con maggiore frequenza danni causati da avversità metodiche.

3. Ripuliture e risarcimenti

Nei limiti delle esigenze colturali sono consentite le ripuliture e il taglio del cespugliame infestante il piano arbustivo del bosco al fine della prevenzione degli incendi boschivi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo e alla rinnovazione naturale. In assenza di rinnovazione naturale il proprietario o il possessore è obbligato a provvedere alla rinnovazione artificiale posticipata del bosco altresì, allo stesso modo, alla sostituzione delle piante che per qualsiasi motivo dovessero deperire o morire, facendo ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. 10/11/2003 n. 386, con le modalità stabilite dall'Articolazione amministrativa competente in materia di Forestazione della regione Calabria

4. Autorizzazioni per il taglio

- 4.1. I tagli dei soprassuoli artificiali e delle formazioni naturali di cui ai precedenti articoli, dovranno essere autorizzati dall'Articolazione amministrativa competente in materia di Forestazione della Regione Calabria che potrà stabilire, di volta in volta, prescrizioni aggiuntive per la tutela del bosco e per la migliore esecuzione delle operazioni di taglio.
- 4.2. Nelle aree ZPS, afferente alla rete regionale Natura 2000, istituito con Decreto del 19 Giugno 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si

interviene tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento Regionale 6 novembre 2009 n.16 della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza approvato con DGR n. 749/09 e della Procedura VINCA ai sensi del DGR 64 del 28/02/2022 e Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" art. 6.

5. Altre forme di godimento

I terreni boscati e riconsegnati sono vincolati, sia a fini di difesa idrogeologica sia al fine della tutela del paesaggio. Pertanto ogni altra forma di godimento del terreno e del bosco, se non espressamente prevista dalle vigenti norme in materia paesaggistica, ambientale e forestale, nonché autorizzata dal competente Dipartimento della Regione Calabria, è vietata.

6. Trasformazione e reimpianto dei terreni rimboschiti

- 6.1. Per gli effetti dell'art. 54 del R.D. 3267/23, è di norma vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione di cui al presente Piano di Coltura e Conservazione e riconsegnati ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa.
- 6.2. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al precedente comma 6.1 può essere consentita, in casi eccezionali, secondo quanto prescritto dall'art. 23 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica e con le modalità stabilite dai regolamenti di cui al combinato disposto artt. 5 e 38 del medesimo testo di legge.
- 6.3. Le aree assoggettate al presente Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.D. 3267/23, quantunque prive di copertura arborea, sono restituite con vincolo di rimboschimento.
- 6.4. Qualora al momento della riconsegna si accerti l'esistenza sui terreni di manufatti, fabbricati, costruzioni e colture agrarie e quant'altro appartenente al patrimonio pubblico o privato, non pertinente all'obiettivo prefissato dalla legge, le stesse, se realizzate prima dell'emanazione del decreto di occupazione, o eventualmente inclusi nei programmi annui di forestazione debbono essere considerate nel Piano di Coltura e Conservazione. Devono essere escluse le aree edificate qualora invece realizzate dopo l'emanazione del decreto di occupazione, come previsto dai successivi regolamenti, agli effetti del disposto art. 24 della legge regionale 45/2012 e dai successivi regolamenti.

7. Coltura agraria – pascolo

Per come stabilito dal primo comma dell'art. 54 del Regio Decreto 30.12.1923 n. 3267 nel terreno rimboschito e riconsegnato non sarà mai consentita la coltura agraria, salvo i casi previsti dall'art.23 della Legge Regionale n.45/2012. L'esercizio del pascolo, con esclusione dei caprini, invece può essere consentito nel rispetto delle disposizioni recate in materia dalle P.M.P.F. vigenti in Calabria, nelle more di redazione, approvazione dei regolamenti di cui all'art.38, previa autorizzazione rilasciata, volta per volta, dal competente Dipartimento della Regione Calabria. Il pascolo è vietato nelle aree ricoperte da cespugli aventi funzione protettiva e in quelle situati a rischio di dissesto idrogeologico e desertificazione.

8. Difesa idrogeologica

- 8.1. Qualora per fattori imprevisti e imprevedibili o per effetto di forme di utilizzazione improprie, le prescrizioni impartite con il presente Piano di Coltura e Conservazione si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, la Regione Calabria si riserva di intervenire in qualsiasi momento attraverso l'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, per assegnare ulteriori prescrizioni idonee a evitare che i terreni sottoposti a vincolo, per scopi idrogeologici, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque.

- 8.2. Nelle aree prive di copertura arborea, al fine della tutela idrogeologica, può essere autorizzata la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica: inerbimento, opere gradonate con talee, cordonate, viminate, fascinate, palizzate, graticciate, gabbionate e sistemazioni con griglie, reti o stuoie, oltre a cunette e cunettoni.

9. Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

- 9.1. A pena applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 3 della Legge 999 ottobre 1963 n. 950, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23, è fatto obbligo al proprietario del bosco riconsegnato di osservare le disposizioni recate dalla Legge 21 novembre 2000, n. 355 Legge quadro in materia di incendi boschivi, dall'art. 16 delle P.M.P.F., vigenti in Calabria nonché dal Piano Antincendio Boschivo AIB predisposto annualmente dalla Regione Calabria.
- 9.2. E' fatto carico al proprietario o al possessore di porre in essere tutte le misure necessarie connesse alla prevenzione del rischio di incendi boschivi attraverso azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tali fini dovranno essere utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza con l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi.
- 9.3. Nei rimboschimenti e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui alla Legge 353/2000.
- 9.4. Nei boschi di latifoglie e nelle fustaie di conifere danneggiati o distrutti da fuoco il proprietario o possessore deve eseguire tempestivamente gli interventi previsti dalle vigenti PMPF.
- 9.5. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso il competente
- 9.6. Dipartimento della Regione Calabria, il quale chiederà al proprietario la restituzione delle spese sostenute.
- 9.7. Qualora, per colpa, incuria o negligenza da parte del proprietario, il bosco sia interessato da un incendio che lo danneggi o lo distrugga, il proprietario ha l'obbligo di ricostituirlo a proprie spese, secondo le modalità che verranno impartite dall'Autorità competente.

10. Tutela fitopatologica

- 10.1. Fermo restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, qualora nel bosco riconsegnato si sviluppi una infestazione di funghi o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva e contestuale comunicazione all'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione della Regione Calabria e al Servizio Fitosanitario Regionale.
- 10.2. Per come stabilito dalle vigenti PMPF accertatene la causa, la consistenza e la gravità della situazione, il competente ufficio regionale, può disporre, con carattere d'urgenza, e in sinergia con il Servizio Fitosanitario Regionale, gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie che debbono essere eseguiti e consentiti dal proprietario o possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento.

11. Ripristino dei rimboschimenti danneggiati per mancata gestione

Il proprietario o il possessore dei terreni rimboschiti e riconsegnati è obbligato alla ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili a errata o a mancata gestione. La Regione Calabria attraverso il competente Dipartimento, emana le specifiche prescrizioni a cui il proprietario deve attenersi per eseguire gli interventi in esse previste.

Ove il proprietario o il possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso il competente Dipartimento della regione che chiederà al proprietario medesimo la restituzione delle spese sostenute.

12. Norme per i rimboschimenti danneggiati da avversità meteoriche

Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche si interviene con le modalità stabilite dal Regolamento attuativo della Legge Regionale 25 ottobre 2012 n. 45, e secondo le direttive impartite l'Articolazione amministrativa competente in materia di forestazione. Per quei danni che gravino sulla stabilità dei popolamenti e tali da comprometterne le potenzialità evolutive, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento, il proprietario o possessore è obbligato al recupero, al reimpianto e alla ricostituzione delle formazioni boscate, anche mediante la sostituzione delle specie legnose con altre specie autoctone attraverso il ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. 10/11/2003 n. 386. Non è consentita invece la sostituzione di specie autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere e/o transitorie.

13. Manutenzione della viabilità forestale e delle opere sussidiarie

Il proprietario o il possessore, del bosco, anche al fine della prevenzione degli incendi boschivi, è tenuto ad assicurare l'efficienza della viabilità di servizio e dei viali parafulmine esistenti nel complesso boscato, altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere sussidiarie connesse alla sistemazione idraulico forestale dei terreni riconsegnati.

14. Vendita e passaggio di proprietà

Il proprietario, in caso di vendita, farà inserire nell'atto di vendita, permuta, cessione e passaggio di proprietà a qualunque titolo, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela dell'acquirente, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli, compreso il divieto di trasformazione del bosco e obbliga ed impone al nuovo proprietario, l'osservanza degli impegni assunti, derivanti dal presente Piano di Coltura e Conservazione e dalle vigenti norme in materia.

15. Altre norme

- 15.1 Il proprietario dei boschi collaudati e restituiti, è tenuto a fare trascrivere presso il competente Ufficio del Territorio le variazioni di qualità di coltura dei mappali catastali interessati, intervenute per effetto del rimboschimento costituito su terreni nudi, ex coltivati, prima utilizzati a coltura agraria,
- 15.2 Per quanto non specificatamente riportato nel presente piano, al fine del compimento delle operazioni di governo e trattamento dei boschi di origine artificiale altresì dei boschi originati da seme, si osserveranno le PMPF in vigore in Calabria nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012, Il Piano Forestale Regionale, le leggi e le direttive comunitarie, nazionali e regionali riguardanti la tutela delle risorse forestali paesaggistiche e ambientali.
- 15.3 Le infrazioni al presente Piano di Coltura e Conservazione, per gli effetti del disposto art. 54 del R.D. 3267/23, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26, saranno perseguite e sanzionate ai sensi del regime sanzionatorio di cui alla Legge 9 ottobre 1963 n.950, alla Legge Regionale 12 Ottobre 2012, riguardanti la tutela delle risorse forestali paesaggistiche e ambientali nonché delle PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n.45/2012.
- 15.4 Ai sensi del 5° capoverso dell'art. 54 del R.D. 3267/23, qualora a carico del proprietario siano accertate, nell'arco di dodici mesi, due o più contravvenzioni alle prescrizioni impartite, la Regione Calabria, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, può prendere possesso in tutto o in parte del fondo oggetto del presente Piano di coltura per un tempo determinato, senza alcuna indennità e provvedere, a spese del proprietario negligente, a realizzare i lavori occorrenti.

